

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "GENERAL WORK SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE", con sede in Napoli (codice fiscale 04805350966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966 (c.f.: CCCVCN66E24B963X) e domiciliato a Parma, Strada del Consorzio n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A07097

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 agosto 2015.

Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la direttiva 2011/82/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 e, in particolare, l'art. 5 che:

- al comma 1, stabilisce che al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla citata direttiva 2011/82/UE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalità telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno;

- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, le modalità per l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero dell'interno;

Ritenuto di dover disciplinare le predette modalità telematiche di accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli o numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso, con modalità telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza



del Ministero dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero dell'interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per "direttiva", la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
- b) per "decreto" il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di attuazione della citata direttiva 2011/82/UE;
- c) per "veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o merci;
- d) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- e) per "intestatario del veicolo" la persona al cui nome è immatricolato il veicolo;
- f) per "Banca Dati C.E.D." il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Accesso alle informazioni

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto, l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno conservati nella Banca Dati C.E.D. avviene secondo le modalità di cui all'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Protezione dei dati personali

1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 5.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore de corsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2015

Il Ministro dell'interno

ALFANO

*Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELARIO

*Registrato alla corte dei Conti il 2 settembre 2015
Interno, foglio n. 1735*

ALLEGATO TECNICO

L'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, ai dati custoditi nella Banca Dati C.E.D., relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati, avviene con modalità telematica tramite l'uso di un servizio web di accesso (web service).

Tale servizio consente di effettuare un'interrogazione alla Banca Dati C.E.D. utilizzando come criterio di ricerca la targa di un veicolo (tra quelli immatricolati in Italia, con esclusione di "natanti", "imbarcazioni" e "navi") ed una specifica data, per conoscere se il numero di targa risulti oggetto di furto o smarrimento alla data specificata.

Le interrogazioni, che vengono tracciate automaticamente da entrambi i sistemi, quello fruitore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e quello erogatore (Ministero dell'interno), richiedono un'apposita chiave, denominata "data di ricerca", che rappresenta la data dell'infrazione, in conformità dell'allegato I del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, per evitare interrogazioni non pertinenti o eccezionali rispetto alle finalità del decreto legislativo n. 37/2014.

In caso di riscontro positivo all'interrogazione, la Banca Dati C.E.D. fornirà un messaggio con le seguenti informazioni relative allo stato della targa richiesta, alla "data di ricerca" indicata:

- "rubata/smarrita"
- non "rubata"/non "smarrita"
- "rubata/smarrita" in data ignota.

15A07141

